

**BANDO DI PROCEDURA APERTA
A GARA TELEMATICA
SU PIATTAFORMA SATER**

P.G.N. 52310/331

CIG 8130500CD7

Cesena, li 16/12/2019

CUP D11B18000280006

L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA APPALTANTE –Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC), Tel. 0547/356111, Fax n. 0547/356457, a seguito della delibera del Consiglio dell'Unione n° 5 del 31 marzo 2015 e della Convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2015 P.G.N. 45619, esecutiva dal 2 dicembre 2015, per conto del COMUNE di CESENA in esecuzione della Determina Dirigenziale n° 1539/2019 del 19/11/2019, indice procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

I OGGETTO – COMUNE DI CESENA - Appalto dei lavori di “POTENZIAMENTO RETE CICLO-PEDONALE VIA CERVESE VIA EMILIA. RIPARAZIONI STRUTTURALI VIADOTTO KENNEDY”

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE 13.00 DEL GIORNO 11 febbraio 2020.

La prima seduta di gara, si terrà in seduta pubblica virtuale (mediante collegamento al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.) in data **13 febbraio 2020** alle ore **09:00**.

MODALITA' telematica della PROCEDURA DI GARA:

La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER.

Per l'espletamento della presente gara l'Unione dei Comuni Valle del Savio si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti

elettronici firmati digitalmente, fatti salvi i casi in cui viene ammessa una diversa modalità di presentazione.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

II IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA

Euro 2.118.375,39 (diconsi Euro duemilioni centodiciottomila trecentosettantacinque e trentanove centesimi) e di cui 126.919,52 per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso.

Costo della manodopera di cui all'art. 23 c. 16, penultimo capoverso, D.Lgs. n. 50/2016: € 479.441,94.

III CLASSIFICAZIONE LAVORI

CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 –OPERE STRADALI fino all'importo di **Euro 1.479.276,63.** ^①

ALTRE CATEGORIE ai sensi degli artt. n.32 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, n.48, comma 6, art. 3 comma 1, lett oo-bis e oo-ter del D.lgs. n.50/2016, n.12, della L. n. 80 /2014 .

[Ai sensi degli articoli n.48, comma 6, n.89, comma 11, e n.105, comma 5, del D.lgs. n.50/2016, l'eventuale subappalto delle seguenti lavorazioni (che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 248 del 10/11/2016 all'articolo 12, comma 1 e comma 2, lettera b), quinto periodo, della Legge n. 80 del 2014 e disciplinate dall'articolo 92, comma 7, terzo periodo, del D.P.R. n.207/2010), di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, potrà essere autorizzato nel limite del 30% dell'importo della stessa categoria e non potrà essere frazionato.]

<i>Lavori di:</i>	<i>categoria:</i>	<i>qualificazione obbligatoria / facoltativa</i>	<i>fino a Euro</i>
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	Obbligatoria SIOS	639.099,28

Tali opere sono, a scelta del concorrente, eseguibili direttamente o subappaltabili o affidabili a cottimo, secondo le norme vigenti e comunque scorporabili a norma di legge. Le opere scorporabili OS18A – componenti strutturali in acciaio possono essere eseguite direttamente dall'impresa se in possesso della relativa qualificazione, nei termini indicati all'articolo 4 punto a.2) del Capitolato Speciale d'Appalto. In mancanza possono essere eseguite mediante costituzione di R.T.I. verticale.

^① **Le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione indicata quale categoria prevalente possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nei limiti stabiliti dalla Legge ovvero nel limite del 40% dell'importo totale dei lavori.**

SUBAPPALTO

Qualora intenda avvalersi del subappalto l'Impresa deve indicare all'atto dell'offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti simili conformemente alle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs.n°50/2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.n°50/2016, e all'art 47 e seguenti del Capitolato speciale.

La Stazione appaltante fatte salve le ipotesi di legge non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

Ai sensi dell'art. 105 c 3 lett. c bis del D.lgs. 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura **finalizzata alla aggiudicazione** dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I pagamenti della Stazione Appaltante vengono effettuati secondo quanto previsto all'art. 27 e 28 del capitolato speciale e all'art. 8 dello schema di contratto, verranno disposti entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL /collaudo .

E' consentita ,a norma dell'art.106, comma 13, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016 e dell' art. 7 dello schema di contratto, la cessione del credito maturato a seguito dell'emissione del certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione del 20% dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 26 del capitolato speciale.

IV REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara **i concorrenti** dovranno essere esenti dalle cause di esclusione di cui all'art. **80 del D.Lgs. n°50/2016** e di cui all'allegato "A" al presente bando di gara.

Nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del RD 13/3/1942 n. 267 oppure di cui all'art. 161, 6° comma occorrerà presentare l'autorizzazione a partecipare alla gara del Tribunale se non è stato ancora emesso il decreto **di ammissione**.

Se la ditta è stata ammessa al concordato con continuità aziendale occorrerà presentare l'autorizzazione del giudice delegato di cui all'art. 186-bis del RD 13/3/1942 n. 267.

Dovranno inoltre a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, **essere in possesso di attestazione rilasciata da SOA** di cui al DPR n° 207/2010, regolarmente autorizzata in corso di validità **per categoria e classifica adeguata a quanto previsto ai punti II e III**. Altresì, ai sensi dell'art. 63 dello stesso D.P.R. n° 207/2010, in relazione alle Categorie OG3 prevalente e OS18A scorporabile, dovranno essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale **UNI EN ISO 9000**.

Per le imprese riunite o in caso di Avvalimento, tale certificazione va posseduta per ciascuna impresa del raggruppamento ad eccezione di quelle che assumeranno lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

In particolare :

a) PARTECIPAZIONE IMPRESE SINGOLE:

Attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i *singoli importi* i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente *nel rispetto del limite al subappalto fissato nel 30% dell'importo della lavorazione scorporabile SIOS*

b) PARTECIPAZIONE R.T.I. DI TIPO ORIZZONTALE:

I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla *mandataria* nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle *mandanti* ciascuna nella misura minima del 10%, l'impresa mandataria deve possedere in ogni caso i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto.

c) PARTECIPAZIONE R.T.I. DI TIPO VERTICALE:

I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo nella *categoria prevalente*;
nelle categorie scorporate ciascuna *mandante* deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente, *nel rispetto del limite al subappalto fissato nel 30% dell'importo della lavorazione scorporabile SIOS*

I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del precedente paragrafo b).

Il Raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ex art.48 del D.Lgs. n°50/2016 e 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010 e la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria come risulterà dalle dichiarazioni di cui all'allegato "A" al presente bando di gara.

V SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ex art. 48, 8° comma del D.Lgs. n°50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 (fatti salvi i casi di cui al comma 19ter) è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del comma 10.

In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell'art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'istanza di partecipazione dovrà contenere l'impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei devono eseguire l'appalto secondo la quota di esecuzione dei lavori indicata nell'allegato "A" al bando di gara, fatta salva la facoltà di modifica delle stessa ai sensi dell'art. 92 c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della stazione appaltante in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

E' altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n° 50/2016, che hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono (fatto salvo quanto previsto dall'art.48 comma 7bis).

Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta consorzi questi dovranno essere in grado di eseguire direttamente i lavori, non è quindi consentita ulteriore indicazione di imprese esecutrici da parte di questi ultimi.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al punto IV, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non

superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 92 comma 5 D.P.R. n°207/2010, ai sensi dell'art. 216 c. 14 del D.lgs. 50/2016).

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs.n°50/2016 **non è ammesso l'avvalimento** relativamente ai lavori rientranti nella **categoria superspecialistica OS18A - Componenti strutturali in acciaio**

Il concorrente a dimostrazione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la categoria prevalente OG 3 – Opere stradali può avvalersi, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n° 50/2016 dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di cui all'oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Non è consentito, a pena di esclusione di entrambi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria, per mezzo dell'impresa concorrente, dovrà dimostrare i requisiti e produrre la documentazione di cui al punto VIII B) del bando di gara.

La certificazione ISO, come richiesta ai sensi del punto IV precedente, deve comunque essere posseduta anche dall'impresa concorrente, ad eccezione di quelle che assumeranno lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

COMPARTICIPAZIONE

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; si procederà in tal caso, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti) di Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

CONCORRENTI STRANIERI

Le imprese straniere, aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, sono ammesse a partecipare alle condizioni previste all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

VI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto **a misura** verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.

I criteri valutativi e la loro ponderazione sono indicati all'Allegato "1" al presente bando.

Relativamente alla parte economica dell'offerta la stessa dovrà essere espressa mediante **offerta a prezzi unitari**.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di **offerte che ottengano uguale punteggio finale** verrà preferita l'offerta che abbia ottenuto il punteggio tecnico più elevato.

OFFERTE ANOMALE

IL R.U.P., eventualmente con il supporto della Commissione, valuterà la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016, compresa la verifica del rispetto dei minimi retributivi di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Sommati i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica **nelle modalità indicate nell'Allegato "1"** al bando, si valuterà se ricorra il caso di legge (art. 97 comma 3°), per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, come meglio precisato al paragrafo IX.

Si potranno valutare altresì altre circostanze che facciano ritenere opportuna ed utile tale verifica ex art. 97 comma 6.

Si potrà eventualmente procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

VII ESECUZIONE LAVORI

TERMINE MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

Località : Comune di Cesena viadotto Kennedy, Via Assano , piazzale Macrelli e Via De Gasperi.

Realizzazione di :

- demolizione e ricostruzione di nuove travi tampone del viadotto in acciaio, ripristino selle Gerber, rimozione e ricostruzione appoggi e giunti, realizzazione di nuove piste ciclabili sul viadotto con restringimento della carreggiata a due corsie di marcia, collegamenti ciclabili nelle vie Assano, p.le Macrelli e via De Gasperi .

Le particolarità tecniche e contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali, comprendenti il Piano di Sicurezza, approvati con atto Dirigenziale del Comune di Cesena n. 1539/2019, validazione del progetto ex art. 26 comma 8 del D.Lgs n°50/2016: PGN 132083/331 del 13/11/2019;

Copia di essi, sono reperibili al seguente indirizzo internet:

<https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/docbandiunione/>

digitando il seguente codice di accesso " 4ASUA2019_VIADOTTOKENNEDY "

Per informazioni sugli elaborati tecnici o sull'accesso al sito l'Ufficio Tecnico del Comune di Cesena ed il Servizio SUA dell'UNIONE sono disponibili rispettivamente ai seguenti numeri telefonici: 0547/356373 – 0543/900722-0543/900720.

Le **richieste di chiarimenti** in merito alla presente procedura devono essere inviate **esclusivamente** mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, ed essere inoltrate entro le ore **12,00 del 31 gennaio 2020**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con pubblicazione in forma anonima nello spazio della piattaforma dedicato alla gara in oggetto.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni: **09, 16, 23 e 30 gennaio 2020** dalle ore 09:00 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri 0547/356373 - 0547/356574.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega dell'impresa mandataria/capogruppo del costituendo raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete. In alternativa cumulativamente OGNI operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EX ART. 103 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016.

Ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale e del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, si richiederà polizza "Contractors All Risks" come di seguito specificato:

SCHEMA TIPO 2.3:

- Sezione A
 - Partita 1 Euro 2.308.894,18
 - Partita 2 Euro 115.444,71
 - Partita 3 Euro 115.444,71
- Sezione B Euro 1.500.000,00

MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELL'OPERA

I lavori sono finanziati in parte con fondi propri dell'Amministrazione e in parte con contributo regionale.

VIII MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

L'offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 11 febbraio 2020.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore

Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera l'Unione dei Comuni Valle del Savio da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.

L'Unione dei Comuni Valle del Savio si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di evitare la collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

> **La BUSTA DIGITALE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

dovrà contenere la seguente documentazione, adeguata in relazione alle diverse forme di partecipazione; tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

1. ISTANZA/E, di partecipazione conforme all'allegato "A" al presente bando di gara (**sottoscritta digitalmente**) redatta in bollo (assolto mediante pagamento del tributo con F23 secondo il modello apposito allegato) **comprendente dichiarazioni relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, dichiarazioni ai fini dell'adeguamento alla normativa anticorruzione, nonché alla sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara compresa l'attestazione SOA.** L'istanza redatta sul modello allegato A contiene tutte le indicazioni, le informazioni e i campi da compilare sufficienti per la partecipazione; il concorrente **potrà altresì allegare DUGE** redatto sullo schema predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sottoscritto digitalmente.

2. ATTESTAZIONE/I (scansione digitale) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate ai lavori da appaltare.

3. IN CASO DI AVVALIMENTO:

- **ATTESTAZIONE (scansione digitale)** rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell'impresa ausiliaria in relazione alla categoria di cui ai punti II,III e IV della quale ci si avvale.
- **DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, (sottoscritta digitalmente)** redatta conformemente al modello allegato "C" al presente bando di gara, comprendente altresì le dichiarazioni di cui **89 comma 1 del D.lgs.50/2016** .
- **CONTRATTO** (in originale digitale o come scansione del contratto cartaceo con attestazione della conformità del documento all'originale firmata digitalmente dal notaio o da pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) di cui all'art. 89 comma 1 ultimi due periodi del D.lgs.50/2016 relativo alla specifica procedura di gara, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate a pena nullità, in relazione alla categoria della quale ci si avvale, le risorse messe a disposizione del concorrente.

4. CAUZIONE (in originale digitale o come scansione del contratto cartaceo con attestazione della conformità del documento all'originale firmata digitalmente dal notaio o da pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), pari al **2 per cento** dell'importo a base di gara (e quindi di euro 42.367,51), è possibile ridurre l'importo di tale garanzia nella misura prevista all'art. 93 comma 7 del D.lgs.n. 50/2016 presentando scansione digitale di tale documentazione, oppure qualora si tratti di microimprese, piccole e medie imprese.

(in caso di R.T.I. o di Avvalimento per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese; diversamente non è ammessa alcuna riduzione.)

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto riconducibile all'affidatario ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Dlgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La fideiussione **bancaria o assicurativa, a favore dell'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO – SUA** - dovrà essere conforme allo Schema Tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1, di cui al **D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 CON LE SEGUENTI ESPRESSE PRECISAZIONI:**

- validità della cauzione di almeno **210 (duecentodieci)** giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta indicata nel presente bando di gara;
- ai sensi dell'art., 93 comma 5 Dlgs. n 50/2016 espreso impegno del garante di rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni, su richiesta della Stazione appaltante.

Sarà accettata, eventualmente, anche espressa condizione particolare che renda in ogni caso la cauzione conforme al bando di gara, quale la seguente: *“la cauzione è presentata in maniera pienamente conforme alla disciplina indicata nel bando di gara in oggetto ed eventuali clausole difformi devono intendersi in tal senso rettificata”*.

Qualora si effettuasse in contanti, il versamento potrà avvenire con Bonifico Bancario sul seguente IBAN DELL'UNIONE: IT 38 I 06230 23933 000063657615 indicando quale causale: “cauzione provvisoria gara lavori viadotto Kennedy CIG 8130500CD7” e **la scansione** della ricevuta sarà inserito fra i documenti.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione,(ad eccezione, ex art 93 c8 del D.lgs 50/2016, delle microimprese, piccole e medie imprese) la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore (in originale digitale o come scansione dell'atto di impegno cartaceo con attestazione della conformità del documento all'originale firmata digitalmente dal notaio o da pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) a rilasciare la polizza di cui all'art. 103 del Dlgs. n° 50/2016 in favore del COMUNE di cui in oggetto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 93 comma 2 ultimo periodo DPR 207 /2000 la cauzione, dovrà contenere l'individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Avvalimento dovrà indicare esattamente anche l'impresa ausiliaria.

5. RICEVUTA (scansione digitale) del versamento di Euro 140,00 (centoquaranta/00), quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) da effettuarsi come da istruzioni operative reperibili presso il sito www.anticorruzione.it (*Contributi in sede di gara*) :

Si evidenzia che è comunque necessario iscriversi on line al Servizio "Gestione Contributi Gara" presso il sito web dell'Autorità: www.anticorruzione.it

La ricevuta di cui sopra verrà fornita solo dalla capogruppo.

6. CERTIFICAZIONE (scansione digitale) ove non indicata in corso di validità nell'attestazione SOA, ove necessaria ai sensi del punto IV "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" del presente bando di gara, del sistema di qualità aziendale rilasciata/e da organismi di attestazione autorizzati / accreditati.

Per le imprese riunite o in caso di Avvalimento, tale certificazione va prodotta per ciascuna impresa del raggruppamento ad eccezione di quelle che assumeranno lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

7. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, utilizzando l'Allegato Modello F23 (scansione digitale);

> **La BUSTA DIGITALE - OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le caratteristiche e le modalità di cui all'allegato 1 al presente bando di gara, e in particolare come specificate all'articolo 7 dello stesso, comunque senza riferimento alcuno all'elemento prezzo pena l'esclusione dell'intera offerta dalla gara.

Tutta la documentazione inserita dovrà essere firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e partecipante/i e dai tecnici-progettisti abilitati nei casi previsti nell'allegato "1".

Per i criteri di valutazione previsti per i quali non venga presentata la proposta tecnica non sarà attribuito alcun punteggio. Per le proposte tecniche migliorative non ritenute accettabili dall'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà eseguire le specifiche lavorazioni così come previste nel progetto posto a base di gara.

Per le proposte migliorative accettate l'aggiudicatario dovrà eseguirle così come offerti senza che sia previsto un ulteriore compenso rispetto a quelli indicati nella relativa offerta a prezzi unitari.

L'offerta dovrà essere presentata in lingua italiana. Documentazione e/o certificati predisposti in altre lingue dovranno essere accompagnati da relativa traduzione giurata.

> **La BUSTA DIGITALE - OFFERTA ECONOMICA:**

La busta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **dovrà essere espressa** utilizzando il modulo recante “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”(modulo per offerta a prezzi unitari) visualizzabile e scaricabile all’indirizzo internet indicato al paragrafo VII ove è presente anche la documentazione progettuale- (*scaricare il modulo, compilare in tutte le sue parti secondo le indicazioni sotto indicate, scansione, firmare digitalmente il file prodotto e ricaricare in piattaforma*);
- Nel modulo “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” la ditta deve indicare, nelle apposite colonne **i prezzi unitari offerti**, in Euro in cifre e in lettere, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari formulati. **Il prezzo complessivo offerto**, rappresentato dalla somma di tali prodotti, dovrà essere posto dalla ditta in calce al modulo stesso unitamente al conseguente **ribasso percentuale** rispetto al prezzo complessivo assoggettabile a ribasso posto a base di gara indicato con non più di tre decimali.
- Il prezzo complessivo indicato in Euro e il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere.
- In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere sul modulo “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”.
- In caso di discordanza dei prezzi unitari offerti, prevale il prezzo indicato in lettere.
- Il modulo deve essere **sottoscritto digitalmente** dal/i legale/i rappresentante/i.
- b) **dovrà contenere indicazione** nell’apposito spazio dedicato a ciò nella piattaforma SATER del ribasso unico percentuale, di cui **alla lettera a)**, rispetto al prezzo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (*successivamente generare il file .pdf proposto dalla piattaforma, firmarlo digitalmente e allegarlo*).
- dovrà altresì contenere**, nell’apposito spazio a ciò dedicato all’interno della piattaforma SATER, **l’indicazione dei** “ costi relativi alla sicurezza” di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016 nonché i propri “costi della manodopera” ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett d) del D.Lgs 50/2016.

Si ribadisce che il ribasso percentuale indicato nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” di cui al punto a) dovrà essere riportato fedelmente nell’apposito spazio dedicato a ciò nella piattaforma SATER di cui al punto b); in caso di discordanza prevarrà il ribasso indicato nella lista delle categorie di lavoro e forniture.

L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il prezzo così determinato in base al ribasso indicato dal concorrente aggiudicatario vale quale prezzo contrattuale.

Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero) rispetto all’importo posto a base di gara al netto della quota relativa agli oneri per la sicurezza.

Prima della stipulazione del contratto si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza .

I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi costituenti, art.48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, **sia l'offerta tecnica che l'offerta economica** dovranno essere **sottoscritte digitalmente da tutte le imprese** che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare.

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta almeno per **210** (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta indicata nel bando di gara.

Al fine di poter procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti della procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non è richiesto il PASSOE, in attesa della Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria sulla base delle autodichiarazioni presentate in sede di gara.

Ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla presente bando di gara, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica o l'offerta economica sarà assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione *l'omessa indicazione dei costi relativi alla sicurezza o dei costi della manodopera di cui al paragrafo VIII.*

IX SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEQUENTI

Le operazioni di gara saranno assolve dal Seggio di gara della Stazione Unica Appaltante e da un'apposita Commissione Giudicatrice il cui atto di nomina verrà pubblicato sul Profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

FASE DI AMMISSIONE

Nel giorno indicato, il Seggio di gara della Stazione Unica Appaltante procederà **in seduta pubblica esclusivamente virtuale** (mediante collegamento al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>) all'apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed all'esame **della documentazione presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissibilità degli stessi.**

L'ESITO DELLA FASE DI AMMISSIBILITA', ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2 bis del Dlgs 50/2016, VERRA' comunicato (a mezzo della piattaforma telematica SATER) via PEC ai partecipanti all'indirizzo indicato dagli stessi in sede di registrazione al SATER.

Tale provvedimento non è definitivo ed è sottoposto ad approvazione al termine del procedimento con determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 e 32 commi 5 e 7 del D.Lgs 50/2016.

FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione Giudicatrice, in apposita seduta pubblica virtuale procederà nello svolgimento delle operazioni di gara all'apertura telematica delle **BUSTE DIGITALI – OFFERTA TECNICA** al solo ed esclusivo fine della acquisizione della documentazione prodotta, che sarà valutata successivamente in seduta riservata, applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'allegato 1.

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice procederà direttamente ad indicare nella piattaforma SATER il solo punteggio complessivo attribuito ad ogni offerta.

FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La stessa Commissione, in seduta pubblica virtuale, renderà evidenti i punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all'offerta tecnica, e procederà quindi all'apertura telematica delle **BUSTE DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA** per la valutazione del prezzo offerto secondo il metodo indicato nell'allegato "1" al presente bando.

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice procederà direttamente ad indicare nella piattaforma SATER il punteggio attribuito ad ogni offerta.

EVENTUALE VALUTAZIONE DI CONGRUITA'

Ai sensi dell'art. 97 comma 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P., eventualmente con il supporto della Commissione, valuta la congruità delle offerte che abbiano conseguito sia per l'offerta economica sia per l'offerta tecnica (**prima della riparametrazione** complessiva di cui all'art. 3 ultimo periodo dell'allegato "1" al bando) un punteggio pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi prestabiliti.

Ai sensi dell'art 97 comma 6 potrà essere valutata la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Le date e l'orario delle sedute pubbliche virtuali successiva alla prima verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate sul sito internet dell'Unione al link <https://www.unionevallesavio.it/profilocommittente> nello spazio dedicato alla gara in oggetto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La proposta di aggiudicazione dell'appalto verrà formulata nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatta salva la procedura di verifica di congruità di cui sopra compresa la verifica del rispetto dei minimi retributivi di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Per il primo classificato verranno effettuati i **controlli d'Ufficio** c/o le Amministrazioni competenti, che potranno estendersi anche ad altri partecipanti, **ai sensi dell'art.85 comma 5 del D.lgs. 50/2016.**

Il primo classificato, qualora necessario e su espressa richiesta, dovrà presentare **tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via PEC**, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara (di cui allegato "A", ed eventualmente quelli di cui all'allegato "C"), ovvero dimostrare il possesso della documentazione per la quale si è presentata copia all'interno dell'offerta tecnica in sede di gara.

La riscontrata non conformità alle dichiarazioni rese, comporta l'esclusione dalla gara e nuova proposta di aggiudicazione, l'eventuale (art. 93 comma 6) incameramento della cauzione provvisoria nonché la segnalazione alle competenti Autorità.

Il dirigente competente procede alla aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche d'ufficio. Tale provvedimento verrà trasmesso via PEC a tutte le ditte partecipanti a mezzo piattaforma SATER.

L'aggiudicatario dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, del Comune di cui in oggetto, prestare la cauzione definitiva (anche in caso di consegna anticipata in via d'urgenza) ed entro 30 (trenta) giorni redigere e consegnare il/i piano/i di sicurezza secondo quanto previsto dal capitolato.

La cauzione provvisoria presentata in sede di gara sarà svincolata ai non aggiudicatari con la determina di aggiudicazione definitiva ed efficace, sarà pertanto onere dei partecipanti trasmettere tale atto di svincolo al garante, non si procederà pertanto alla materiale restituzione delle polizze/fidejussioni presentate.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal Comune di cui in oggetto e, a norma dell'art. 2 comma 3 D.P.R. 14/04/2013 n. 62, dovrà attenersi, nell'esecuzione dei lavori, anche ai Codici di Comportamento nazionale e aziendale, disponibili nel sito internet del Comune di cui in oggetto.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto, per fatto dell'aggiudicatario, comporta la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria (artt. 93 comma 6 e 103 comma 3 D.lgs 50/2016) e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, da parte del Comune.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di cui in oggetto non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica con la stipulazione del contratto di appalto.

La stipulazione del contratto, che non conterrà clausola compromissoria, avverrà mediante atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata, IN MODALITÀ ELETTRONICA (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari a seguito delle disposizioni di legge che saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula.

E' PERTANTO NECESSARIO CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA SIA IN POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o DIGITALE.

Le spese contrattuali e gli oneri connessi che saranno poste a carico dell'aggiudicatario (Diritti di segreteria, Imposta di Registro, Imposta di Bollo), possono essere presuntivamente quantificabili in complessivi Euro 6.500,00.

Il presente bando è pubblicato sulla G.U.R.I.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del Codice, e visto il DM. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (GURI n. 20 del 25/01/2017), le spese per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani nazionali e/o a diffusione locale (calcolate presuntivamente in Euro 1.400,00) sono pagate dalla Stazione Appaltante e rimborsate dall'aggiudicatario alla medesima, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto stipulato è immediatamente efficace.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo VII relativamente ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Unione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

X SOSTITUTO

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 .

Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art.31 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 è Dott.Ing. Natalino Borghetti , Dirigente Settore Infrastrutture del Comune di CESENA Tel. 0547/356370

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali in materia di appalti e contratti pubblici

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", in qualità di Titolare del trattamento, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali in merito all'utilizzo dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", con sede legale a Cesena (FC), Piazza del Popolo 10, nella persona del Presidente pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è il Settore Stazione Unica Appaltante e Servizi Tecnico-Amministrativi, rappresentato organicamente dal Dirigente Dott. Angelo Rossi.

Il Contitolare del trattamento è il Comune di cui all'oggetto di gara. Il Responsabile del trattamento è il Settore competente del Comune nella persona del relativo Dirigente/Responsabile di Settore.

Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E' possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell'art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e), del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali comunicati dalle Imprese ai fini del procedimento di gara, nonché i dati acquisiti presso terzi dal Titolare e/o Contitolare del trattamento mediante interrogazioni a banche dati pubbliche esterne, in ordine alle verifiche *ex lege* dei requisiti da parte degli affidatari degli appalti, saranno trattati con modalità analogiche, strumenti informatici e telematici limitatamente alla procedura di gara, nonché per gli adempimenti derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

- persone autorizzate al trattamento all'uopo designate dal Responsabile e Suoi consulenti;
- concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia titolo ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- altri soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'Autorità Giurisdizionale.

Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il periodo di durata del procedimento di gara nonché dell'eventuale rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all'adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inoltrando istanza al Titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it o pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it.

Si rende edotto l'interessato che, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

IL DIRIGENTE DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Angelo Rossi
Firmato digitalmente

Allegati:

- "A" Modello istanza di partecipazione alla gara;
- "C" Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art.89 del Dlgs n.50/2016);
- "Allegato 1" prescrizioni per la redazione e presentazione delle offerte tecnico-qualitative e per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa";
- Modello bollo F23;

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**
STAZIONE UNICA APPALTANTEPiazza del Popolo n. 10
47521 Cesena (FC)

Oggetto: **COMUNE DI CESENA** Appalto dei lavori di "POTENZIAMENTO RETE CICLO-PEDONALE VIA CERVESE VIA EMILIA. RIPARAZIONI STRUTTURALI VIADOTTO KENNEDY. CODICE CIG.: 8130500CD7 Importo a base di gara 2.118.375,91 – **Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione.**

Il sottoscritto Nome _____ Cognome _____,
nato/a a _____ il _____, residente a _____ Stato _____
Via _____

in qualità di legale rappresentante, della Ditta sottoindicata,

CHIEDE

che l'impresa _____,

(barrare la voce che interessa)

- come impresa singola.
 quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE *(deppennare la voce che non interessa)* del costituendo *Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c.* con le seguenti imprese concorrenti:.....

(specificare per ciascuna impresa la Categoria e la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento ex art. 92 comma 2 DPR . 207/2010)

capogruppo: CATEGORIA..... quota %:.....

mandante: CATEGORIA..... quota %:.....

in caso di raggruppamento orizzontale indicare anche la quota di esecuzione

capogruppo: CATEGORIA..... quota di esecuzione %:.....

mandante: CATEGORIA..... quota di esecuzione %:.....

(in caso raggruppamenti di imprese costituenti, depennare se il raggruppamento è già costituito)

l'impresa, ai sensi dell' art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 si impegna, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta individuata quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(eventualmente in caso di avvalimento – depennare o compilare)

che intende avvalersi ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n° 50/2016, dell'impresa ausiliaria _____
relativamente alla categoria o al requisito:.....

sia ammessa alla gara di cui in oggetto.

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,

DICHIARA

che:

- l'impresa è così esattamente **denominata:** _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati:**
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / data termine _____;
forma giuridica *(ditta individuale, società ..., consorzio...)* _____;

- ai fini di cui agli artt. 30 commi 3 e 4; 23 comma 16; 95 comma 10 e 97 comma 5 del D.lgs n.50/2016 il C.C.N.L. applicato è/sono il/i seguente/i (compilare).....
- **è in possesso di attestazione SOA come da certificato allegato in scansione digitale;**
- *(barrare la casella della voce che interessa)*
l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :
 microimpresa / piccola impresa *media impresa* *non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011*
- **preso atto che per ogni comunicazione** relativa alla presente procedura di gara, **si utilizzerà la piattaforma telematica SATER** ai sensi degli artt. **52 e 76 del D.lgs n.50/2016**. Si indicano **comunque** i seguenti indirizzi :
Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____
> e_mail _____ **PEC** _____

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016¹ e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - **del titolare e direttori tecnici;**
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - **soci e direttori tecnici;**
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - **soci accomandatari e direttori tecnici;**
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
- direttori tecnici
- del socio unico persona fisica,
- socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società **con numero di soci pari o inferiore a quattro**

> **i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data del bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara*).

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 **e 2** dell'art.80 del dlgs 50/2016

(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

**PRECISA E DICHIARA
RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016**

*eventualmente (in caso di **concordato preventivo** in bianco o **con continuità aziendale**) – compilare o barrare*

- di **avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,] **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi esistenza di un pertinente motivo di esclusione.- adozione delle misure di self-cleaning - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione:**

.....
.....
.....

DICHIARA ALTRESÌ

Che ai sensi e agli effetti di cui agli art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e 80 comma 5 lett m)

- i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, della impresa, come sopra esattamente indicati non ricoprono la funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di concorrenti nè sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- l'Impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta Ausiliaria;
- *(nell'ipotesi di consorzi art. 45 comma 2 lettere b) e c) del lgs 50/2016)* **DITTE PER LE QUALI IL CONSORZIO PARTECIPA sono le seguenti:** _____

_____ e **che per ciascuna delle stesse si allega specifica dichiarazione redatta sull'apposito modello. (utilizzare apposito modello unito al presente allegato)**

e che le ditte consorziate, che detengono, anche indirettamente, **una partecipazione superiore al 5%**, sono le seguenti:

ragione sociale: _____ sede legale _____ c.f. _____
ragione sociale: _____ sede legale _____ c.f. _____

DICHIARA INOLTRE

1. di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d'ora, **ad eseguire in proprio** tutti i lavori e le opere oggetto dell'appalto;

o, IN ALTERNATIVA

(scegliere chiaramente una delle due opzioni)

che in caso di aggiudicazione **intende subappaltare** (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, assimilabili al subappalto) il seguente elenco dei lavori o delle parti di opera, suddiviso per categorie di lavorazioni *(indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende procedere in subappalto)*:

DICHIARA ALTRESÌ

- che l'impresa ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; ha preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per il/i piano/i di sicurezza e che la ditta, qualora aggiudicataria, si impegna a presentare il/i piano/i di sicurezza indicato/i nel capitolato;
- di impegnarsi, ove risultasse vincitore, ad applicare e a far applicare ad eventuali subappaltatori quanto previsto in materia di contratti collettivi e di manodopera del Capitolato Speciale d'appalto;
- di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell'IVA, che farà carico all'ente appaltante;

DICHIARA, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati **dell'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO o del Comune di cui all'oggetto di gara** (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del **Comune di cui all'oggetto di gara** negli ultimi tre anni di servizio,
- e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali **riferiti a questo procedimento** sono i seguenti:

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

DICHIARO INFINE

- di autorizzare l'accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell'offerta .
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l'aggiudicatario o a campione, anche d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale, eventuale (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione.

"TABELLA ANTIMAFIA"

individuazione dei soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia) ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia)

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni (art. 85 c.2 let. a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati, che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 let. c)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 let. d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO
(nell'ipotesi di più ditte esecutrici utilizzare per ciascuna il presente modello)

Oggetto: **COMUNE DI CESENA** Appalto dei lavori di "POTENZIAMENTO RETE CICLO-PEDONALE VIA CERVESE VIA EMILIA. RIPARAZIONI STRUTTURALI VIADOTTO KENNEDY. CODICE CIG. : 8130500CD7 Importo a base di gara 2.118.375,91 – **Modello per l'indicazione delle imprese esecutrici del Consorzio.**

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto **il sottoscritto legale rappresentante del Consorzio** dichiara altresì che il CONSORZIO PARTECIPA ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE:

*(indicare l'esatta denominazione e le lavorazioni che si intendono rispettivamente assegnare)
 (si ricorda che qualora l'impresa consorziata indicata sia a sua volta un consorzio questo dovrà essere in grado di eseguire direttamente i lavori):*

- l'impresa è così esattamente **denominata**: _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati**:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;

che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): **- del titolare e direttori tecnici;**
- > (se si tratta di società in nome collettivo): **- soci e direttori tecnici;**
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): **- soci accomandatari e direttori tecnici;**
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): **- membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,

- socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

> i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara).

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 del dlgs 50/2016 (Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

eventualmente (in caso di concordato preventivo in bianco o con continuità aziendale) – compilare o barrare

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,] che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al concordato preventivo, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, avente un numero di lavoratori non inferiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi esistenza di un pertinente motivo di esclusione.- adozione delle misure di self-cleaning - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione:

.....
.....
.....

LAVORAZIONE ASSEGNATA_____

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

del legale rappresentante del Consorzio

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, *comma 2, lettera c)* del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'*articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale*, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179, settimo comma, del codice penale*;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'*articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale*, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356* o degli *articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

note

- (232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, **dalla L. 14 giugno 2019, n. 55**; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.
- (239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.
- (240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.
- (241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
- (246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293*.
- (248) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

**MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI
AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)**

Oggetto: **COMUNE DI CESENA** Appalto dei lavori di "POTENZIAMENTO RETE CICLO-PEDONALE VIA CERVESE VIA EMILIA. RIPARAZIONI STRUTTURALI VIADOTTO KENNEDY. **CODICE CIG.: 8130500CD7** Importo a base di gara 2.118.375,91 – **Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)**

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto **della ditta concorrente:** _____,

il sottoscritto nome _____ cognome _____
_____ **legale rappresentante dell'impresa ausiliaria** di tale ditta dichiaro che :

- l'impresa *ausiliaria* è così esattamente **denominata:** _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati:**
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;
- è in possesso di attestazione SOA come da certificato allegato in scansione digitale;
(barrare la casella della voce che interessa)
- l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :
 microimpresa / piccola impresa *media impresa* *non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011*
- preso atto che per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, si utilizzerà la piattaforma telematica SATER ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs n.50/2016, si indicano comunque i seguenti indirizzi : Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____
>e_mail _____ PEC _____

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016¹ e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000);

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - **del titolare e direttori tecnici;**
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - **soci e direttori tecnici;**
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - **soci accomandatari e direttori tecnici;**
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società **con numero di soci pari o inferiore a quattro**

> **i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data del bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara*).

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 del dlgs 50/2016

(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

*eventualmente (in caso di **concordato preventivo** in bianco o **con continuità aziendale**) – compilare o barrare*

- **di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **oppure di cui all'art.161 6° comma** e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]* **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a **norma** di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi esistenza di un pertinente motivo di esclusione.- adozione delle misure di self-cleaning - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 **di cui si allega documentazione:**

.....

.....

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016

che l'impresa si obbliga, nei confronti del Comune di cui all'oggetto di gara e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente così indicate:

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 7

che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara.

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016

che l'impresa si obbliga in solido con l'impresa concorrente nei confronti del Comune di cui all'oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

*eventualmente in caso di **fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267*

se necessario ai sensi del comma 5 dell'art 110 del D.Lgs. n° 50/2016 - (depenare se non ricorre il caso)

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 :

- **Che l'impresa si obbliga** verso il concorrente e verso **il comune di cui all'oggetto di gara** a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto **ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.**

DICHIARO INFINE

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.


12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

note

- (232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.
- (239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.
- (240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.
- (241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.
- (243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
- (246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.
- (247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293*.
- (248) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.



COMUNE DI CESENA

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
UFFICIO PROGETTAZIONE

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356529 Fax 0547.356457

ALLEGATO 1

ALLEGATO AL BANDO DI GARA

POTENZIAMENTO RETE CICLO-PEDONALE VIA CERVESE VIA EMILIA. RIPARAZIONI STRUTTURALI VIADOTTO KENNEDY.

PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICO – QUALITATIVE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

DISPOSIZIONI SUL CONTENUTO
DELL'OFFERTA QUALITATIVA ED ECONOMICA

Cesena, 21/10/ 2019

Gracolo
fradego

II R.U.P.
(Ing. Natalino Borghetti)

INGEGNERE
GIUSEPPE MUGNU
LAUREA SPECIALISTICA
Saz. A. n. 10/1. cr. 2001
N° 1316
Ambiente e ambientale - industriale - dell'informazione

Sezione I – Premesse

Art.1

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il "metodo aggregativo – compensatore" basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo al singolo criterio.

In simboli:

$$C_a = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V_{ai}]$$

dove:

- C_a = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte che ottengano uguale punteggio finale verrà preferita l'offerta che abbia ottenuto il punteggio tecnico più elevato.

Articolo 2

Criteri principali di valutazione

L'offerta economicamente più vantaggiosa è distinta in componente tecnica e componente prezzo.

Il punteggio massimo attribuibile alle due componenti, i criteri di valutazione e i loro pesi sono riportati di seguito.

TABELLA 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE		
Parte	Criteri di valutazione	Peso Complessivo $W_{(max)}$
1	Componente tecnica <i>(verranno valutate le proposte tecnico-qualitative in base ai criteri riportati in tabella2, indicando il peso = punteggio massimo attribuibile)</i>	$W_{(max)}$ tecnica = 80
2	Componente prezzo <i>(espresso in percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari).</i>	$W_{(max)}$ prezzo = 20

Sezione II – Offerta Tecnica ed Offerta Economica

Art.3

Componente tecnica dell'offerta

Il concorrente sceglie quali miglorie presentare tra i criteri di valutazione previsti.

La Commissione giudicatrice valuta i soli miglioramenti che ammette.

L'offerta tecnica dovrà contenere degli elaborati di dettaglio inerenti gli elementi proposti, opportunamente predisposti dal ciascun concorrente rispetto al progetto a base di gara ed in conformità al presente disciplinare.

Per la componente "tecnica", l'attribuzione dei punteggi avverrà:

- per il **criterio A – sub criteri A1 e A2** e per il **criterio D - Subcriterio D3** il peso complessivo sarà determinato come da specifiche indicazioni riportate nella tabella 2 e nelle relative note.
- per il **criterio B – Subcriteri da B1 a B7, criterio C – Subcriteri C1 e C2, criterio D – Subcriterio D2** per ogni elemento di natura strettamente tecnica i coefficienti da zero a uno verranno calcolati da ciascun commissario mediante il metodo del "**confronto a coppie**".

Detto "**confronto a coppie**" avverrà mediante matrice triangolare, dove per ogni criterio verranno sommati i punti del grado di preferenza attribuiti da ciascun commissario a ciascun concorrente, la quale somma verrà trasformata in coefficienti compresi tra zero e uno, attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente che ha conseguito la somma più elevata e proporzionando ad essa la somma conseguita dagli altri concorrenti (cosiddetto riproporzionamento ad uno).

Ciascun commissario confronterà l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1-nessuna preferenza; 2-preferenza minima; 3-preferenza piccola; 4-preferenza media; 5-preferenza grande; 6-preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi, applicando quanto previsto al riguardo dalle linee guida ANAC n.2.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori o uguali a due, tali coefficienti, variabili tra zero e uno, verranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Le medie dei coefficienti dei commissari determinate per ciascuna offerta verranno poi moltiplicate per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio o sub criterio, ottenendo in questo modo il relativo punteggio assegnabile a ciascun concorrente.

- per il **criterio D – Subcriterio D1** di natura quantitativa, il punteggio relativo verrà determinato per interpolazione lineare applicando al relativo peso massimo un coefficiente da 0 a 1 come segue:

$$D_i = 10 * (S_i / S_{max})$$

dove:

D_i = sub-punteggio da attribuire al concorrente *i-esimo*

S_{max} = aumento superficie massima proposta ≤ 1.000 mq (Vedi specifica tabella 2)

10 = punteggio massimo attribuibile

S_i = aumento superficie proposta dal concorrente *i-esimo* (espresso in mq)

Successivamente verrà applicata la cosiddetta riparametrazione ad uno della sommatoria di tutti i punteggi assegnati per ciascun criterio, riportando cioè al massimo punteggio attribuibile per l'intera offerta tecnica (80 punti) il punteggio più elevato ottenuto a seguito della sommatoria di cui sopra e poi riproporzionato ad esso i restanti punteggi ottenuti dagli altri concorrenti.

Art.4

Componente prezzo

Per la parte "economica" la valutazione del coefficiente, variabile tra zero e uno, sarà determinata attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al ribasso più conveniente per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero attribuito all'importo base di gara oggetto dell'offerta.

Sezione III – Valutazione delle offerte tecniche

Art.5

Criteri offerta tecnica

Nella successiva tabella 2 vengono riportati i principali criteri di valutazione ai fini dell'offerta tecnica ed i relativi punteggi (pesi) assegnabili per ciascun sub-criterio e quindi per ciascun criterio.

TAB 2: CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA		
	DESCRIZIONE DEI CRITERI	Peso criteri/Sub Criteri – punteggi massimi attribuibili
A	CRITERIO –Elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (Certificazioni sull'applicazione delle misure per la Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e sul Lavoro Etico e la Responsabilità Sociale)	Max punti 4
A1	SUBCRITERIO – Possesso certificazione BS OHSAS	Max punti 2
	Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - dimostrazione del possesso attraverso la presentazione di copia originale o conforme della Certificazione BS OHSAS 18001 rilasciata da enti di	

	<p>certificazione accreditati.</p> <p>Nel caso concorrente singolo in possesso della certificazione verrà attribuito il massimo punteggio.</p> <p>Nel caso che il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti del raggruppamento dimostrano il possesso della certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; - Quota proporzionale di 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al n. totale di mandanti (p.a.= 1x n. mandanti con certificazione / n. mandanti totale) <p>Nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti del RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45 lett. b) e c) del Codice – consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili – per l'attribuzione del punteggio , si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>	
A2	<p>Capacità di applicazione dei principi del lavoro Etico e Responsabilità sociale di Comunicazione</p>	Max punti 2
	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrazione del possesso attraverso la presentazione di copia originale o conforme della Certificazione SA 8000 rilasciata da enti di certificazione accreditati. <p>Nel caso concorrente singolo in possesso della certificazione verrà attribuito il massimo punteggio.</p> <p>Nel caso che il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti del raggruppamento dimostrano il possesso della certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; - Quota proporzionale di 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al n. totale di mandanti (p.a.= 1x n. mandanti con certificazione / n. mandanti totale) <p>Nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del G.E.I.E. rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti del RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45 lett. B) e c) del Codice – consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili – per l'attribuzione del punteggio , si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>	
B	<p>CRITERIO – Esperienza, gestione e organizzazione del cantiere, struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione dell'organigramma operativo, composizione ed articolazione delle squadre di lavoro, con specifiche dei profili professionali, delle qualifiche ed esperienze delle risorse dell'Impresa.</p>	Max punti 32

B1	SUBCRITERIO – Profilo professionale minimo del direttore tecnico di cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione punto.	Max punti 4
	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del direttore tecnico di cantiere ed impegni riguardo alla presenza in cantiere di detta figura da esplicitarsi in ore giorno. Il concorrente dovrà esplicitare per tale figura professionale, la sua esperienza specifica negli ultimi 5 anni, in lavori analoghi a quello posto a base di gara, con particolare riferimento alla realizzazione di strutture in acciaio e alla riparazione di strutture in c.a. - Dovranno essere indicati specifici nominativi di persone, in possesso delle caratteristiche richieste e che poi, nel caso di aggiudicazione, dovranno essere debitamente comprovate e confermate. - Tali nominativi dovranno essere confermati in sede di esecuzione. Si precisa che in caso di sostituzione per forza maggiore, le nuove figure professionali dovranno essere in possesso di analoga esperienza. 	
B2	SUBCRITERIO – Profilo professionale minimo del Capo Cantiere	Max punti 4
	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Capo Cantiere ed impegni riguardo alla presenza in cantiere di detta figura da esplicitarsi in ore giorno. Il concorrente dovrà esplicitare per tale figura professionale, la sua esperienza specifica negli ultimi 5 anni, in lavori analoghi a quello posto a base di gara, con particolare riferimento alla realizzazione di strutture in acciaio e alla riparazione di strutture in c.a. - Dovranno essere indicati specifici nominativi di persone, in possesso delle caratteristiche richieste che poi, nel caso di aggiudicazione dovranno essere debitamente comprovate e confermate. - Tali nominativi dovranno essere confermati in sede di esecuzione. Si precisa che in caso di sostituzione per forza maggiore, le nuove figure professionali dovranno essere in possesso di analoga esperienza 	
B3	SUBCRITERIO – Layout del cantiere	Max punti 4
	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Il concorrente dovrà esplicitare (mediante la presentazione di un layout):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali da utilizzare e di quelli di risulta; • l'identificazione dei percorsi dei mezzi per la movimentazione dei materiali e le attrezzature di cantiere. <p>Inoltre la commissione valuterà in particolare le modalità di stoccaggio dei materiali di risulta e le misure che verranno adottate per la mitigazione ambientale e l'abbattimento delle polveri.</p>	
B4	SUBCRITERIO – Impatto sull'ambiente circostante	Max punti 4
	L'area di intervento e di cantiere principale è caratterizzata sul lato Sud dalla presenza di diversi plessi scolastici e comunque di Servizi e aree residenziali ad alta concentrazione.	

	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Il concorrente dovrà esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le soluzioni organizzative che possano garantire la minimizzazione delle attività di trasporto (per l'approvvigionamento dei materiali e per il trasporto a discarica) con particolare riguardo all'impatto che le stesse hanno sulla viabilità esterna e alla mitigazione del disturbo alle aree residenziali e di servizi che si trovano sul lato Sud. • Come intende operare per il rispetto delle condizioni di sicurezza e per la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalle demolizioni, sull'ambiente circostante. 	
B5	<p>SUBCRITERIO - Organigramma adottato dall'impresa e composizione squadre di lavoro</p>	Max punti 8
	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione che intende adottare (con indicazione anche delle eventuali imprese subappaltatrici) circa la definizione delle squadre di lavoro con particolare evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per rilievi di dettaglio, tracciamenti, redazione elaborati costruttivi; • per quelle dove sono previsti cicli di lavorazione di riparazione ripristino e sostituzione di parti strutturali e quindi riguardanti le strutture del ponte; • per le altre attività di cantiere <p>La commissione giudicatrice valuterà la composizione l'idoneità e l'adeguatezza del numero delle squadre di lavoro .</p>	
B6	<p>SUBCRITERIO – Attrezzature e mezzi</p>	Max punti 4
	<p>Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione, il Concorrente dovrà indicare le attrezzature e mezzi che intende impiegare in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla tipicità dell'appalto con particolare attenzione alle lavorazioni riguardanti i cicli di lavorazione; - ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico e acustico) per il loro utilizzo in cantiere. <p>La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'adeguatezza delle attrezzature e mezzi proposti per lo svolgimento delle suddette lavorazioni e per il loro utilizzo in cantiere.</p>	
B7	<p>SUBCRITERIO – Miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto al PSC</p>	Max punti 4
	<p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Il concorrente dovrà avanzare proposte integrative e migliorative del piano di sicurezza e coordinamento costituente parte integrante del progetto a base di gara basate sull'analisi e la valutazione dei rischi in relazione alle specifiche opere da realizzare.</p> <p>La relazione dovrà essere sottoscritta da un soggetto abilitato a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/08 e s.m.i.</p> <p>Saranno valutate e premianti le proposte che prevedono misure di sicurezza maggiormente performanti e tutelanti ed il miglior coordinamento tra l'impresa e subappaltatori con particolare riferimento alle proposte migliorative relative all'organizzazione alle modalità operative all'assistenza tecnica ed alla gestione del cantiere.</p>	

C	CRITERIO - Procedura che l'appaltatore intende adottare per la verifica della qualità sulle forniture dei materiali e sulle lavorazioni eseguite direttamente o subappaltate e per la relativa rendicontazione alla Direzione Lavori.	Max punti 6
C1	SUBCRITERIO - Controllo e rendicontazione delle attività di cantiere	Max punti 3
	Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - procedure di controllo che il Concorrente intende mettere in campo per la verifica dei processi produttivi in relazione alle singole lavorazioni ed attività anche dei fornitori e dei subappaltatori; - puntualità, costanza e pregnanza delle attività di controllo e una rendicontazione alla Direzione Lavori adeguata e periodica delle attività e procedure poste in essere a tal fine (ad es: tenuta di registri con annotazione dei prelievi, documenti di trasporto correlati alle varie forniture, ecc...).	
C2	SUBCRITERIO – Controllo e accettazione prodotti e materiali	Max punti 3
	Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - il concorrente dovrà proporre la modalità dell'attività di interfaccia con la D.L. per il controllo e accettazione dei prodotti da costruzione e materiali, con lo scopo di agevolare le verifiche preventive e le procedure poste in essere a tal fine.	
D	CRITERIO - SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE ED INTEGRATIVE COMPRESE NEL PREZZO DELL'APPALTO Il concorrente potrà offrire migliorie alle opere da realizzare con importo da considerarsi già compreso nel prezzo offerto per l'esecuzione del contratto e quindi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Il concorrente si impegna ad eseguire le opere oggetto del presente criterio e relativi sub criteri, nei tempi previsti dal cronoprogramma, allegato al contratto, senza che esse determinino il riconoscimento di proroghe.	Max punti 38
D1	SUBCRITERIO – PROPOSTA MIGLIORATIVA - Miglioramento degli interventi di ripristino del C.A.	Max punti 14
	Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - Ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere indicata la metodologia di miglioramento dell'intervento di protezione delle superfici in C.A. previsto in progetto alla voce AP_03 della Lista delle categorie di lavoro riferendosi all'insieme delle lavorazioni di cui alle voci Num. Ord. Tariffa "AN-A.03.025.2.a", "AN-E.08.005.17.01.01", "AN-B.09.020.1", "AN-B.09.020.2", "AN-B.09.220.1.a", "AN-B.09.215.a", "AP_03" nelle zone che saranno indicate dalla Direzione Lavori. Il punteggio sarà assegnato considerando una superficie massima di mq. 1000 (mille metri quadrati) cui sarà assegnato il punteggio massimo relativo al presente sub criterio. Per superfici minori il punteggio sarà assegnato in modo proporzionalmente lineare.	
D2	SUBCRITERIO – PROPOSTA MIGLIORATIVA – Miglioramento dei sistemi deterrenti per volatili.	Max punti 6

puntualizza che le certificazioni richieste, nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett b) e c) del codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso o da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perché, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva dell'appalto in caso di aggiudicazione della gara ai predetti consorzi. Inoltre in tal caso l'operatore economico deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati a meno che le ditte sostituenti quelle originarie non siano in possesso di analoghe certificazioni.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso o tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, relativamente a ciascuno dei criteri, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto da ciascuno dei criteri.
- Qualora invece, relativamente a ciascuno dei criteri, né il consorzio, né tutte le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri per i quali non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio o da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta.

RELATIVAMENTE AL CRITERIO DI VALUTAZIONE D Subcriteri D2 e D3 – “Proposta migliorativa deterrenti per volatili e impermeabilizzazione impalcato esistente di cui alla sopraindicata tabella, che viene definita nel presente disciplinare di gara come “proposta migliorativa” si precisa quanto segue:

- venga rigorosamente e tassativamente presentata mediante la documentazione minima prevista all'art. 7 relativamente ai sub criteri indicati. Inoltre, dagli elaborati presentati deve emergere in modo inequivocabile il dettaglio delle lavorazioni proposte relativamente ai materiali (caratteristiche tecniche e funzionali), tecniche, tempi e metodologie costruttive;
- gli unici elementi del progetto esecutivo posto a base di gara che si possono modificare oltre a quelle specifiche proposte migliorative sono inoltre:
 - eventuali indicazioni per gli adeguamenti che il concorrente propone ai piani di sicurezza in relazione alle modifiche proposte,
 - aggiornamento e revisione del diagramma di Gant / Cronoprogramma, purchè non determini un allungamento dei tempi contrattuali.
 - Riutilizzo in cantiere del materiale proveniente dalla demolizione (fresatura) della fondazione e pavimentazione stradale.

Non sono ammesse altre modifiche/integrazioni al progetto esecutivo pena l'inaccettabilità della modifica proposta.

Il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà poi tenere conto nell'elaborazione del POS e nei documenti sulla sicurezza nel cantiere dell'intervento relativo alle proposte migliorative.

La presentazione delle proposte migliorative è ammessa ed accettabile se e solo se il concorrente espressamente si impegni comunque, nel caso in cui la stazione appaltante non ritenga accettabili e quindi valutabili le proposte migliorative stesse, ad eseguire le lavorazioni così come definite nel progetto esecutivo e nella restante parte della proposta offerta tecnica.

Si precisa che la realizzazione di quanto proposto nell'offerta tecnica, non comporta l'attribuzione di alcun ulteriore specifico compenso economico e quindi all'appaltatore saranno riconosciuti

esclusivamente i compensi a misura e/o a corpo, in base ai prezzi unitari contrattuali derivanti dalla lista delle categorie presentata in sede di offerta.

Si precisa infine che il concorrente non è obbligato alla presentazione di una proposta tecnica per nessuno dei criteri sopra indicati.

Art.6

Modalità di valutazione dei criteri

L'offerta tecnica sarà esaminata dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione precedentemente e di seguito indicati, assegnando a ciascuno di essi i relativi punteggi, arrotondati alla terza cifra decimale.

Art.7

Documentazione necessaria e modalità di presentazione dell'offerta tecnica

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica - qualitativa vengono richieste al concorrente delle proposte in merito ai criteri sopra citati.

Tutta la documentazione **tecnica** dovrà essere presentata in formato elettronico all'interno della piattaforma telematica di gara.

L'offerta deve essere redatta con le modalità di seguito indicate.

Le offerte presentate, una volta accettate ed ammesse dalla Commissione di gara, hanno carattere vincolante e, in caso di aggiudicazione, dovranno essere realizzate in modo completo e a regola d'arte, indipendentemente dalla documentazione consegnata ai fini della valutazione in sede di gara.

Le proposte tecniche dovranno riguardare esclusivamente i criteri A-B-C-D e relativi sub criteri e non saranno considerati e valutati aspetti diversi non attinenti.

Nel caso in cui per alcuni criteri non venga presentata una proposta tecnica, per questi non verrà eseguita alcuna valutazione e attribuito alcun punteggio.

La mancata o parziale presentazione delle informazioni e della documentazione richiesta per l'offerta tecnica, oppure la presentazione di documenti, dati e informazioni difformi o carenti rispetto al progetto posto a base di gara, o addirittura contraddittori fra loro, a discrezione della Commissione Giudicatrice stessa, potrà essere oggetto di una valutazione dei singoli criteri pari o prossimi a "zero", anche senza procedere alla richiesta di ulteriori chiarimenti.

Esclusivamente nel caso di assegnazione ad un determinato criterio di un punteggio uguale a "zero", considerato che detto punteggio equivale ad una proposta che non genera alcun miglioramento rispetto al progetto a base di gara, per detto criterio l'offerta non sarà ammessa come miglioramento e rimarrà valida la previsione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Relativamente alla documentazione da presentare si specifica fin da ora che:

- per “**relazione**” si intende un documento scritto e descrittivo eventualmente corredato da schemi grafici foto etc.;
- per “**scheda tecnica**” si intende una documentazione che definisca le caratteristiche prestazionali, i componenti dei materiali, la marca ed il modello, le caratteristiche tecniche, grafici, garanzie, riproduzioni fotografiche dei prodotti e tutto quello che si ritenga utile per meglio descrivere i materiali e le lavorazioni offerte;
- per “**certificati-attestati**” si intende la copia della documentazione relativa a precise certificazioni in merito all’oggetto della richiesta, rilasciati da istituti/laboratori autorizzati.
- per “**elaborato grafico**” si intende un documento contenente grafici, schemi, disegni in genere, ecc.;

Tutti i documenti consegnati, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti in ogni parte dal legale rappresentante della ditta offerente e da tecnici abilitati competenti laddove richiesto dalla normativa vigente.

Si precisa inoltre che l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà rispettare i seguenti criteri:

- non dovrà contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad esempio importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa, condizionata o equivoca;
- nessun compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.

DOCUMENTAZIONE PER CRITERIO A

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

Subcriteri A1 e A2:

- una unica relazione con allegate copie conformi e/o originali dei certificati richiesti in cui descrive separatamente per ciascun sub-criterio quanto richiesto con particolare riferimento alla indicazione delle ditte che posseggono il requisito.

Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da:

- massimo 5 (cinque) pagine dattiloscritte formato A4 (carattere con dimensione minima 11 ed un numero massimo di 50 righe per pagina);
- eventuali allegati strettamente necessari (certificati delle ditte che posseggono il requisito)

DOCUMENTAZIONE PER CRITERIO B

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

Subcriteri da B1 a B7:

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- una unica relazione con eventuali allegati in cui descrive separatamente per ciascun sub-criterio quanto richiesto ai fini delle specifiche valutazioni.

Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da:

- massimo 30 (trenta) pagine dattiloscritte formato A4 (carattere arial con dimensione minima 11 ed un numero massimo di 50 righe per pagina);
- eventuali allegati strettamente necessari (schede tecniche, rapporti di prova, certificazioni, ecc.) per un massimo di 20 (venti) fogli formato A4;
- eventuali allegati grafici per un massimo di 1 (uno) elaborato formato massimo A1 stampato su una sola facciata.

DOCUMENTAZIONE PER CRITERIO C

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione complessiva:

- una relazione con eventuali allegati, da presentare in un unico originale, che dovrà essere composta complessivamente da:
 - massimo 10 (dieci) pagine dattiloscritte formato A4 (carattere Arial con dimensione minima 11 ed un numero massimo di 50 righe per pagina) contenente eventuali grafici e copia di certificazioni;

DOCUMENTAZIONE PER CRITERIO D

Subcriteri D1 e D2

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione complessiva:

- una relazione con eventuali allegati, da presentare in un unico originale, che dovrà essere composta complessivamente da:
 - massimo 5 (cinque) pagine dattiloscritte formato A4 (carattere Arial con dimensione minima 11 ed un numero massimo di 50 righe per pagina);
 - eventuali allegati strettamente necessari per un massimo di 6 (sei) fogli formato.

Subcriterio D3

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione complessiva:

- una relazione con eventuali allegati, da presentare in un unico originale, che dovrà essere composta complessivamente da:
 - massimo 10 (dieci) pagine dattiloscritte formato A4 (carattere Arial con dimensione minima 11 ed un numero massimo di 50 righe per pagina);
 - eventuali allegati strettamente necessari per un massimo di 6 (sei) fogli formato A4;
 - La relazione o gli allegati dovranno contenere, lo sviluppo del calcolo della superficie sulla quale si intende intervenire con la soluzione di variante proposta.
 - eventuali allegati grafici per un massimo di 1 (uno) elaborato formato massimo A0 riportante almeno:

- Una sezione trasversale per ogni tipologia strutturale non oggetto di demolizione e ricostruzione sulla quale viene proposto l'intervento migliorativo la soluzione e le lavorazioni da effettuarsi sulla fondazione e sottofondazione esistenti, sulla soletta e per la posa della nuova impermeabilizzazione su tutta la sezione stradale esistente compresa la soletta dei marciapiedi e per la posa della pavimentazione stradale.
- Una Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 e un profilo longitudinale nel quale siano individuati i tratti longitudinali su cui viene proposta la miglioria e le aree di raccordo nelle rampe di accesso e eventualmente nelle pile trapezoidali.

Per tali adempimenti è possibile richiedere copia in formato editabile degli elaborati di rilievo.

N.B. : Nessuna indicazione di prezzi dovrà essere riportata in questi elaborati.

Qualora vengano presentate una o più proposte di migliorative e ritenute accettabili dalla commissione, il concorrente resta obbligato ad eseguire senza ulteriore corresponsione di compensi rispetto a quelli che saranno indicati nella relativa offerta di prezzi unitari, con tutte le prescrizioni che dovranno essere adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.8

Criteri motivazionali e preferenziali ai fini della valutazione dei criteri di natura tecnica

Tutti i miglioramenti proposti dovranno risultare comunque conformi e integrabili con il progetto posto a base di gara, ed in particolare con tutti i documenti e gli elaborati grafici del progetto architettonico e strutturale.

Sezione IV – Valutazione delle offerte economiche

Art.10

Metodo di valutazione delle offerte economiche

La Commissione Giudicatrice completerà in seduta pubblica la "sintesi delle valutazioni della parte tecnica", articolata nella prima parte della tabella 4, ed il riepilogo delle proposte tecniche accettate come riportato nella prima parte della tabella 3, completando la compilazione delle suddette tabelle dopo l'apertura dell'offerta economica, il tutto come di seguito riportato:

TAB. 3 - RIEPILOGO DELLE "PROPOSTE TECNICHE ACCETTATE" E RIBASSI OFFERTI					
In seduta riservata					In seduta aperta ai concorrenti ammessi
Concorrente	Riepilogo delle "proposte tecniche" ammesse				Ribasso Offerito rispetto al progetto a base di gara
	Criteri A	Criteri B	Criterio C	Criteri D	
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	%
n°1					
n°2					
n°....					

TAB. 4 SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERE																	
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA														OFFERTA PREZZO			
In seduta riservata														In seduta aperta ai concorrenti ammessi			
Concorrente														1	Punteggio economico		3 = 1+2
															V(i) tecnico	Ribasso offerto progetto base di gara al netto della sicurezza	
	A		B					C		D							
	A.1	A.2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	C.1	C.2	D.1	D.2	D.3			
n.1																	
n.2																	
n.																	
...																	
....																	

Nell'offerta economica, predisposta sulla lista delle categorie opportunamente compilata dal concorrente dovrà essere esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile il ribasso percentuale complessivamente offerto, espresso in numeri e lettere.

In caso di difformità si farà comunque riferimento alla cifra in ribasso espressa in lettere.

Il costo di tutti i miglioramenti tecnici offerti dovrà essere considerato economicamente assorbito/ricompreso all'interno dell'offerta economica generale al netto del ribasso offerto.

Le offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara saranno escluse dalla presente gara.

L'accettazione o meno da parte della commissione valutatrice di un elemento tecnico per i criteri A,B,C e D non avrà quindi alcuna incidenza sull'offerta economica e sul relativo ribasso offerto, ma esclusivamente sul punteggio assegnato all'offerta tecnico-qualitativa.

Conseguentemente la commissione procederà come segue:

- a) verranno compilate le colonne della tabella 3 e della tabella 4 relative all'offerta economica;
- b) si procederà alla determinazione del punteggio per l'elemento prezzo, sulla base del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, attribuito per interpolazione lineare con la seguente formula:

$$E_i = 20 * R_i / R_{max}$$

- dove:
- E_i = punteggio da attribuire al concorrente *i-esimo*
 - R_i = Ribasso offerto dal concorrente *i-esimo*, **calcolato come da nota al criterio E**
(espresso in percentuale)
 - R_{max} = Ribasso massimo dell'offerta più conveniente (espresso in percentuale)
 - 20** = punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica

